

Soggetti proponenti: organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali.

L'Avviso 2/2009 prevede, a pena di inammissibilità, che i Piani formativi debbano essere condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria.

I firmatari dell'accordo corrispondente al Piano formativo devono altresì nominare, prima della presentazione del medesimo Piano, un Comitato Paritetico di Pilotaggio con propri esponenti, con funzioni di validazione della progettazione di periodo delle attività del Piano finanziato e di sue eventuali modifiche, nonché di indirizzo attuativo e di supervisione.

Il particolare ruolo di condivisione e di pilotaggio attribuito dalla legge e dall'Avviso alle organizzazioni datoriali e/o sindacali firmatarie dell'accordo di condivisione del Piano comporta che le stesse non possono partecipare alla presentazione del medesimo Piano in veste di soggetto proponente, singolo o in raggruppamento, ed essere quindi attuatori dell'intervento.

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali sono pertanto legittimate come soggetti proponenti ed attuatori di un determinato Piano formativo, singolarmente o in raggruppamento, solo nel caso in cui non abbiano in alcun modo partecipato alla sottoscrizione dell'accordo di condivisione del Piano medesimo, svolgano direttamente ed abitualmente l'attività di erogazione della formazione ai propri associati e siano in possesso dei requisiti di accreditamento regionale o di certificazione in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 37, richiesti dalla lettera c) dell'art. 14 dell'Avviso n. 2/2009.

In tal caso, nel proporre la domanda di finanziamento del Piano, esse devono produrre la documentazione richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 15 dell'Avviso, ivi compresa la dichiarazione di cui al punto 9.

Società consortili e Consorzi - Requisito della capacità tecnica

Nell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009 sono specificate, tra l'altro, le modalità e le condizioni per la presentazione dei piani formativi da parte di Associazioni Temporanee o Consorzi.

In particolare, il punto 10, lett. d), dell'art. 15 prevede che il requisito della capacità tecnica di cui al punto 8 (*aver realizzato e rendicontato, nel triennio solare precedente al termine di scadenza dell'Avviso, cui si concorre, uno o più progetti complessi nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale, per un ammontare complessivo almeno pari al 150% dell'importo del finanziamento richiesto a Fondimpresa*) deve essere complessivamente posseduto dal raggruppamento o dal consorzio; le relative dichiarazioni devono essere rese dai soggetti che concorrono alla formazione del requisito complessivo. Il Soggetto capofila deve in ogni caso

possedere e attestare il predetto requisito nella misura minima del 60% dell'importo richiesto al raggruppamento o al consorzio in base al predetto punto 8.

Il soddisfacimento del requisito della capacità tecnica viene quindi verificato con riferimento alla società consortile/consorzio nel suo complesso e la dichiarazione richiesta al punto 10, lett. d), dell'art. 15 può essere presentata sia dalla società consortile/consorzio che direttamente dai consorziati che concorrono al soddisfacimento di tali requisiti. Uno dei consorziati, tuttavia, deve possedere il requisito in questione nella misura minima del 60%.